

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

**Libro I - Delle persone e della famiglia**  
**Titolo II - Delle persone giuridiche**

### **Art. 40 Responsabilità degli organizzatori**

Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente [c.c. [1292](#)] della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.